SENATO DELLA REPUBBLICA

— VI LEGISLATURA ————

(N. 495-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE GIRAUDO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell' Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Commercio con l' Estero

e col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1972

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto italo-latino americano sui privilegi e le immunità dell'Istituto, concluso a Roma il 3 giugno 1969

Comunicata alla Presidenza il 22 febbraio 1973

LEGISLATURA VI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. — Per consentire all'Istituto italo-latino americano il pieno libero svolgimento delle proprie attività, in ordine ai fini previsti dall'apposita Convenzione firmata in Roma il 1º giugno 1966 e sollecitamente ratificata dall'Italia e dai Governi delle venti Repubbliche latino-americane che vi partecipano, è stato concluso il 3 giugno 1969, tra il Governo italiano e lo stesso Istituto, un Accordo sui privilegi e le immunità di queste, conformemente ai principi del diritto internazionale nonchè alla prassi seguita per altri enti internazionali con sede sul territorio italiano.

Il disegno di legge relativo a tale Accordo, già approvato nella passata legislatura dalla 3ª Commissione permanente, non ha potuto proseguire l'*iter* parlamentare a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere.

Ripresentato dal Governo al Senato nello stesso testo il 25 ottobre 1972, è stato riesaminato ed approvato in sede referente dalla 3^a Commissione permanente il 21 dicembre scorso.

Il relatore confida nella sollecita approvazione da parte dell'Assemblea.

GIRAUDO, relatore

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto italo-latino americano sui privilegi e le immunità dell'Istituto, concluso a Roma il 3 giugno 1969.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 9 dell'Accordo stesso.